



4026/07 R.
ca. 265
Rep. 484

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Il Tribunale di Ascoli Piceno riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:

dott. G. Marangoni

PRESIDENTE

dott. C. Calvaresi

GIUDICE

dott. R. Agostini

GIUDICE relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.4.2007 (procedimento R.Reclami 4026/06, reclamo avverso provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.) ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 25 gennaio 2007, l'Associazione Provinciale Allevatori di Ascoli Piceno, esponendo di essere stata inserita nella cd. "Centrale Rischi" della Banca d'Italia su segnalazione della Banca Antoniana Popolare Veneta (sin dall'anno 2002) in conseguenza di uno scoperto di conto corrente pari a circa € 170.000 ed aggiungendo che nel corso di procedimento civile pendente tra la parti in relazione a tale credito (n. 181/2001 RGAC), era stata successivamente espletata una relazione tecnico-contabile che aveva concluso per l'esistenza di un saldo finale di circa €

158.000.000 in favore dell' Associazione ricorrente, conveniva davanti a questo Tribunale la Banca citata per sentir ordinare la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi.

Con ordinanza del 27.2.2007 (notificata il 7.3.07) il G.I. designato rigettava il ricorso in quanto << in attesa di una decisione del tribunale in ordine al credito fatto valere dalla banca resistente e contestato dall' associazione ricorrente non può ritenersi sussistente il fondamentale requisito del fumus boni iuris che giustificerebbe l' emissione del provvedimento cautelare richiesto (v. anche Trib. Ascoli Piceno 5/3/2003 e Trib. Ascoli Piceno 4/3/2004) >>.

Con ricorso depositato il 22 marzo 2007 nell' interesse della Associazione Provinciale Allevatori, veniva proposto reclamo avverso la citata ordinanza del 27.2.2007 (notificata il 7.3.07), volto ad ottenere la cancellazione e/o la revoca della segnalazione a suo tempo inoltrata alla Centrale Rischi della Banca d' Italia della posizione di sofferenza di € 330.709.388 imputata all' Associazione reclamante.

All' udienza del 12 aprile 2007 si costituiva in giudizio la Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., mediante deposito di memoria difensiva con la quale eccepiva l' illegittimità di una pronuncia del Tribunale intervenuta oltre venti giorni dal deposito del reclamo, l' omessa indicazione nel ricorso di causa pretendi e petitum della conseguente azione di merito, l' inammissibilità della riproposizione di doglianze identiche a quelle già in precedenza avanzate, respinte dal Tribunale con ordinanza del 5/3/2003 e non reclamate, la legittimità della segnalazione operata a suo tempo dalla reclamata alla Centrale Rischi della Banca d' Italia e la infondatezza del reclamo per essere ancora

insussistente il presupposto del fumus boni iuris, così come quello del periculum in mora.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Preliminarmente non sono ad avviso del Tribunale meritevoli di accoglimento le eccezioni proposte dalla reclamata, posto che il termine di cui all' art. 669 terdecies comma 5 c.p.c. è pacificamente ordinatorio ed inoltre, riguardando il Collegio, il suo mancato rispetto non potrebbe mai riverberare effetti processuali pregiudizievoli sulle parti, che nel ricorso ex art. 700 c.p.c. l' Associazione Allevatori abbia specificato come intenda dare avvio << ad un procedimento civile volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità della avvenuta segnalazione del suo nominativo alla cd. "Centrale Rischi" della Banca d' Italia e la conseguente iscrizione del suo nominativo nella suddetta Banca Dati, nonché il risarcimento di tutti i gravi danni subiti nel corso degli anni a causa di tale illegittima iscrizione >> e che la citata decisione di questo Tribunale del 5.3.03, pur pronunciata tra le stesse parti ed avente identico oggetto, non ha determinato alcuna preclusione in ordine alla successiva riproposizione atteso che, rispetto alla fattispecie concreta all' epoca esaminata, vi è un quid novi rappresentato dall' avvenuto deposito della C.T.U. (allora solo richiesta) nel procedimento in corso, avente n. 181/01 RGAC.

In particolare, la decisione del 5/3/2003, tra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto è da ritenersi pienamente condivisibile (d' altra parte, essa non è stata neppure reclamata dall' Associazione Allevatori): in essa si evidenziava come costituissero oggetto di segnalazione nella Centrale Rischi le esposizioni debitorie classificabili come "sofferenze" ossia relative a soggetti non già insolventi ma inadempienti..., e si precisava che << allo stato, sulla base di una valutazione sommaria propria della presente fase cautelare, il

Giudice ritiene che gli elementi di prova adottati dalla ricorrente a dimostrazione dei propri assunti - è, infatti, ovvio che alla stessa incombeva l' onere probatorio - siano insufficienti per giudicare verosimilmente illegittima la condotta tenuta dalla resistente. L' entità non trascurabile del credito, le motivazioni dell' inadempimento (contestazione della modalità di calcolo degli interessi), la mancanza di un' offerta reale di pagamento del debito (anche parziale in una diversa misura eventualmente rideterminata), l' ammessa grave situazione di illiquidità ingeneratasi a distanza di pochi mesi dalla segnalazione (la mancata concessione degli affidamenti bancari avrebbe reso di per se stessa impossibile la gestione ordinaria dell' associazione non consentendo il pagamento degli stipendi e l' assolvimento degli obblighi fiscali) nonché le modalità e l' incerta entità del finanziamento pubblico, unicamente alla carenza di prova in ordine alle condizioni economiche e alla solidità del patrimonio, non consentono, infatti, di ritenere sussistente...l' imprescindibile requisito del fumus boni iuris ...>>.

Ma come detto, trattasi di decisione resa prima che il dott. Cesare Volpi, al quale è stato tra l' altro demandato di determinare l' ammontare degli interessi dovuti alla Banca, senza tener conto della illegittima capitalizzazione trimestrale ed applicando i limiti previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, con relazione depositata il 15.9.04 e successivo supplemento depositato il 15.4.06, individuasse un saldo creditore dell' Associazione Prov. Allevatori nei confronti dell' Istituto di credito, pari a lire 158.056.234, alla data del 21.2.2002.

Questa circostanza, ovviamente non decisiva nel procedimento principale in quanto dovrà essere il G.I. competente a sottoporla a disamina critica e, all' esito, a dividerne o meno i contenuti e le conclusioni, viceversa assurge al

rango di elemento sufficiente ad integrare il requisito del fumus boni iuris, nel procedimento cautelare instaurato ex art. 700 c.p.c.

Il suddetto requisito, come noto, non coincide certo con la certezza del diritto invocato, ma presuppone, più semplicemente, la verosimiglianza o la probabilità dell' esistenza di un diritto, pur in mancanza di un accertamento definitivo (spettante al giudizio di merito, cui è riservato ogni accertamento in ordine alla effettiva sussistenza del credito e al suo ammontare), ed in proposito una relazione peritale che concluda ritenendo di escludere il debito a carico del soggetto inadempiente ed individuando anzi in favore dello stesso un saldo creditore, è senz' altro più che sufficiente ad integrare il fumus boni iuris.

Pertanto, se è vero che la segnalazione della reclamata alla banca d' Italia appare essere stata legittima e non arbitraria, correttamente eseguita in conformità alle disposizioni ed agli obblighi vigenti, in considerazione della funzione del servizio per la centralizzazione dei rischi bancari (o Centrale dei Rischi), istituito dalla delibera 16.5.62 del CICR, successivamente coordinato al T.U.B. attraverso la delibera CICR 29.3.1994 ed affidato alla Banca d' Italia, allo scopo di permettere alle banche di conoscere rapidamente se il cliente abbia posizioni debitorie verso altre banche e di impedire che i clienti, attraverso i cd. " fidi multipli ", possano ricevere dal sistema bancario affidamenti sproporzionati alla loro consistenza patrimoniale, è altrettanto vero che alla verosimile insussistenza del debito da cui è scaturita la segnalazione, come affermata dal C.T.U. dott. Volpi, deve conseguire la cessazione dell' iscrizione nel citato registro, tanto più che la posizione debitoria che ha determinato l' inserimento nella Centrale Rischi (come detto, insussistente per il C.T.U.) è comunque l' unica di cui l' Associazione è

titolare, non presentando essa attualmente altre posizioni debitorie suscettibili di comportare una iscrizione nel Registro in questione;

Quanto al periculum in mora, per mera completezza, lo stesso è ravvisabile nel fatto che l' inserimento nella Centrale Rischi ha determinato l' interruzione dei finanziamenti regionali, oltre al rifiuto di nuove aperture di conti dal sistema bancario, cui l' Associazione ha sinora ovviato ottenendo finanziamenti a seguito di concessioni volontarie di ipoteca su immobili di proprietà, e nel fatto che 17 dipendenti (tra veterinari convenzionati, impiegati e personale operativo) da tempo (settembre 2006) sono senza stipendio, con possibile interruzione a breve termine dei controlli che l' Associazione effettua sugli animali degli allevamenti provinciali.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visti gli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c. c.p.c.;

ogni diversa istanza, deduzione od eccezione disattesa, così provvede:

- 1) Accoglie il reclamo;
- 2) Revoca l' ordinanza emessa il 27.2.2007 (notificata il 7.3.07) dal G.I. del Tribunale di Ascoli Piceno (proc. n. 166/2007);
- 3) Ordina alla Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., di richiedere alla Banca d' Italia di annullare la segnalazione a suo tempo inoltrata alla Centrale Rischi (tenuta dalla stessa) della posizione di sofferenza imputata all' Associazione Provinciale Allevatori di Ascoli Piceno;

4) Ordina alla Banca d' Italia, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere con decorrenza immediata alla cancellazione dell' iscrizione dell' Associazione Provinciale Allevatori di Ascoli Piceno dagli elenchi della cd. " Centrale Rischi";

5) Condanna la resistente alla rifusione in favore della reclamante delle spese di lite che vengono liquidate per l' intero in complessivi € 800,00 di cui € 500,00 per onorari, € 300,00 per diritti, oltre rimborso spese generali come da tariffa forense ed oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Si comunichi.

Ascoli Piceno, 17 aprile 2007

IL GIUDICE RELATORE

(Dott. Raffaele Agostini)

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Marangoni)

IL CANCELLIERE CI
Paola Tomassini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 21 APR. 2007

IL CANCELLIERE CI
Paola Tomassini